

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

Il Consiglio Federale

- Visti i Comunicati Ufficiali nn. 168/A del 7 maggio 2013, 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013;

- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha riscontrato il mancato rispetto dei "criteri legali ed economico-finanziari" per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini dell'ammissione al campionato professionistico di competenza 2013/2014, previsti dal C. U. n 168/A del 7 maggio 2013, modificato dai Comunicati Ufficiali nn. 177/A del 16 maggio 2013 e 193/A del 4 giugno 2013, per i seguenti motivi:

- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di €400.000,00;
- mancato ripianamento della carenza patrimoniale di €884.632,00;
- mancato superamento della situazione prevista dall'art. 2482 ter del codice civile risultante dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2012;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps (gestione ex Enpals) riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo;
- mancato pagamento del debito IVA relativo agli anni d'imposta 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011;
- mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° gennaio 2007 - 30 giugno 2007, 1° luglio 2007 - 30 giugno 2008, 1° luglio 2008 - 30 giugno 2009 e 1° luglio 2010 - 30 giugno 2011;
- Mancato pagamento del debito IRES relativo agli anni d'imposta 2005 e 2006;
- mancato deposito di copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2011;
- mancato deposito della nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps (gestione ex Enpals) e di altri contributi;
- mancato deposito del budget finanziario, su base trimestrale, per il periodo di dodici mesi compreso tra il 1° luglio 2013 ed il 30 giugno 2014, approvato dall'organo amministrativo e sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale;

- mancato pagamento del debito IVA di cui alle liquidazioni periodiche relative all'anno 2012;
- mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante la vigenza della società e la composizione della compagnie sociale;
- mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal presidente del collegio sindacale, attestante le eventuali modifiche statutarie.

- vista la comunicazione in data 10 luglio 2013, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato, per quanto di competenza, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Seconda Divisione 2013/2014;

- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha presentato ricorso, nel termine di decadenza all'uopo fissato dal Comunicato Ufficiale n. 168/A del 7 maggio 2013;

- rilevato che la decisione negativa della Co.Vi.So.C. è divenuta, dunque, inoppugnabile e che pertanto la società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. non ha soddisfatto tutte le condizioni e i requisiti necessari per l'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2013/2014, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di prendere atto della intervenuta non concessione alla società POLISPORTIVA NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. della Licenza Nazionale 2013/2014 e della conseguente non ammissione della stessa al campionato di Seconda Divisione (stagione sportiva 2013/2014).

PUBBLICATO IN ROMA IL 19 LUGLIO 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete